



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 95 DELL'11 ottobre 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, e prof. Gregorio Gitti, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'11 ottobre 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 5

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. **CHIEVO VERONA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Fabio **MORO** (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).

1) Il provvedimento impugnato

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Fabio Moro, tesserato per la Soc. Chievo Verona, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001 (perché “al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava in modo aggressivo strattoni con un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Chievo Verona, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell'effettiva portata dei fatti.

La Società ricorrente - pur riconoscendo la precisione del referto dell'arbitro - afferma che lo strattone ha avuto durata brevissima ed intensità lieve.

La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell'assenza di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Moro.

All'odierna riunione sono comparsi il difensore della Società ed il rappresentante della stessa i quali illustravano i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza formulate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale si deduce che il contatto fisico operato dal Moro - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Chievo Verona e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Fabio Moro ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore David **PIZARRO** (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).

1) Il provvedimento impugnato

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore David Pizarro, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001 (“perché, in segno di protesta avverso una decisione arbitrale, al 39° del secondo tempo, tentava in un primo momento di lanciare il pallone con le mani verso il Direttore di gara, e subito dopo lo calciava con forza in tale direzione, facendolo passare non distante dall'Arbitro stesso”) ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Udinese, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata in ragione dell'effettiva portata dei fatti. La Società reclamante contesta la qualificazione del comportamento del Pizarro effettuata dall'arbitro nel proprio rapporto, sostenendo infatti che il Pizarro non ha voluto calciare intenzionalmente il pallone verso l'arbitro ma ha semplicemente voluto allontanare la palla in segno di protesta contro una decisione di quest'ultimo.

Alla odierna riunione sono comparsi il difensore della società, il rappresentante della stessa ed il calciatore Pizarro. Ricostruiti i fatti anche da parte del calciatore, la Soc. Udinese concludeva chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

2) I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali ed ascoltata la ricostruzione dei fatti effettuata dal calciatore Pizarro, rileva che il gravame è fondato.

Dagli atti ufficiali, ed in particolare dal rapporto dell'arbitro e dagli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso alla Commissione, in sede di interpellato, risulta che il Pizarro - dopo un primo gesto di stizza, limitatosi alla simulazione del lancio del pallone all'indirizzo dell'arbitro - ha calciato la palla verso l'alto senza alcuna intenzione di colpire il direttore di gara.

La Commissione ritiene che tale comportamento sia consistito in una mera reazione istintiva di protesta contro una precedente decisione arbitrale, senza costituire condotta particolarmente offensiva o irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Udinese e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore David Pizarro ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto **MUZZI** (gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/01 – C.U. n. 88 del 9/10/01).

1) Il provvedimento impugnato

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Roberto Muzzi, tesserato per la Soc. Udinese, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara Udinese-Chievo Verona del 30/9/2001 (perché “al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, scambiava in modo aggressivo strattoni con un avversario”) ha proposto reclamo, con procedura d'urgenza, la Soc. Udinese, chiedendo la riduzione della sanzione.

La Società reclamante, per quanto attiene il contatto fra i due giocatori, afferma che si è trattato di un semplice strattonamento conseguente ad un diverbio fra gli stessi, privo di connotati violenti e conseguenze dannose.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata appare sproporzionata ed eccessiva in ragione dell'effettiva portata dei fatti.

La Società conclude chiedendo la riduzione della sanzione, in considerazione dell'assenza di modalità violente o lesive dei comportamenti posti in essere dal Muzzi.

All'odierna riunione sono comparsi il difensore della società ed il rappresentante della stessa, i quali illustravano i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza formulate.

2) I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Infatti, da una attenta e complessiva lettura del referto arbitrale e dagli ulteriori chiarimenti forniti dal direttore di gara all'uopo interpellato dalla Commissione, si deduce che il contatto fisico operato dal Muzzi - pur costituendo comportamento sicuramente scorretto e sanzionabile - non risulta violento, né ha causato conseguenze dannose all'avversario.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo della Soc. Udinese e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Roberto Muzzi ad una giornata effettiva di gara; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo, della Soc. ROMA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Carlos **ZAGO** (gara Roma-Fiorentina del 23/9/01 – C.U. n. 76 del 25/9/01).

1) Il provvedimento impugnato

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Antonio Carlos Zago, tesserato per la Soc. Roma, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo con una gomitata al volto un avversario, condotta rilevata da documentazione filmata costituita da riprese televisive parziali e integrali, per il comportamento tenuto durante la gara Roma-Fiorentina del 23/9/2001, ha proposto reclamo la Soc. Roma, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione inflitta al calciatore Zago sia ingiusta ed eccessivamente afflittiva, non tenendo conto – a titolo di attenuante - del comportamento successivo dello stesso, il quale, alcuni istanti dopo il colpo inferto, si avvicinava all'avversario colpito, abbracciandolo e porgendogli le proprie scuse (come dimostrerebbe la videocassetta prodotta). Lo Zago, inoltre, a causa del turbamento vissuto a seguito dell'episodio da lui stesso provocato, chiedeva (ed otteneva) di non rientrare in campo alla ripresa del gioco dopo l'intervallo (circostanza confermata da una dichiarazione dell'allenatore Fabio Capello prodotta ed acquisita agli atti).

Tutti questi fatti, ad avviso del reclamante, vanno intesi come circostanze attenuanti, tali da legittimare una riduzione della squalifica inflitta.

La Società reclamante chiede pertanto una riduzione della sanzione, con l'inflizione di due sole giornate di squalifica.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della società reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

2) I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta infatti che il calciatore Zago ha colpito intenzionalmente l'avversario con una gomitata di particolare violenza ed intensità (circostanza peraltro non contestata), come puntualmente rilevato dal Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato.

La Commissione ritiene che il comportamento successivo dello Zago - consistente nelle scuse rivolte al calciatore avversario e nella richiesta di sostituzione - non giustifichi, anche se provato, una riduzione della sanzione.

La prova televisiva allegata risulta, quindi superflua e comunque inammissibile ex art. 31 comma 1, lett. a4), non essendo finalizzata a dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione.

3) Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to Stefano Azzali

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 21 ottobre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO L'11 OTTOBRE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro